

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione Titolo VI - Della sospensione e dell'estinzione del processo

Art. 624 Sospensione per opposizione all'esecuzione

Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli [articoli 615](#) e [619](#), il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.

Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'[articolo 669-terdecies](#). La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'[articolo 512](#), secondo comma.

Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'[articolo 616](#), il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'[articolo 630](#), terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'[articolo 618](#).